

Civile Ord. Sez. 2 Num. 12662 Anno 2025

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 13/05/2025

[]

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7091/2019 R.G. proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA
VIA [REDACTED] N 66, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], rappresentate e difese dagli avvocati [REDACTED] e
[REDACTED]

-controricorrenti-

nonchè

contro

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

La Corte di merito affermò che il presupposto dell'obbligo di corrispondere i frutti civili è il godimento in via esclusiva del bene ereditario, rientrando in tale concetto non solo la mera abitazione, ma anche la gestione del bene; nel caso di specie, [REDACTED] [REDACTED] aveva avuto la disponibilità delle chiavi dell'immobile, che era stato utilizzato dalla figlia sicché era tenuta a corrispondere ai coeredi i frutti civili a decorrere dall'apertura della successione.

3. Avverso tale sentenza della Corte territoriale [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

3.1. [REDACTED] e [REDACTED] hanno resistito con controricorso.

3.2. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] sono rimasti intimati.

3.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

3.4. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione ed omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 e 723 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c.; nonché la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per illogicità della motivazione della sentenza per avere la Corte territoriale erroneamente fondato la condanna alla corresponsione dei frutti civili sulle risultanze dell'interrogatorio formale, nel corso del quale si sarebbe limitata a riferire di avere le chiavi dell'immobile, utilizzato "talvolta" dalla figlia e di aver riscosso le pigioni su incarico della

madre. Da tali risultanze probatorie non si evincerebbe che la ricorrente avesse avuto il godimento esclusivo del bene, né tale prova potrebbe fondarsi sulle risultanze della CTU, da cui risulterebbe soltanto che l'abitazione era arredata.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2 . In primo luogo, non è sindacabile per cassazione il vizio di illogicità della motivazione, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., *ratione temporis* applicabile, che limita il vizio motivazionale all'ipotesi di omessa o apparente motivazione (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

1.3. Infondata è la doglianza relativa alla violazione dell'art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n. 20867).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fondato la decisione su prove legittimamente acquisite al giudizio, che ha valutato secondo il proprio convincimento insindacabile in sede di legittimità.

La Corte d'appello ha attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che aveva riferito di detenere le chiavi dell'immobile perché si occupava della manutenzione dell'abitazione, utilizzata talvolta dalla figlia, convincimento corroborato dalla circostanza che l'abitazione fosse arredata, come emerso dalla CTU.

L'accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede, non essendo soggetto al vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione (*ex multis* Cassazione civile sez. II, 24/01/2019, n.2048).

1.4. La sentenza impugnata non ha violato il principio dell'onere della prova, avendo la Corte d'appello accertato sulla base delle dichiarazioni confessorie rese da [REDACTED], dalla documentazione in atti e dalle CTU che la ricorrente aveva avuto il godimento, anche in via indiretta, dell'immobile.

Come affermato da questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura, come nel caso in esame, investa la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2018, n.13395; Cass. Civ., Sez. III, 23.10.2018, n.26769; Cass. Civ., Sez. III, 17.6.2013, n. 15107).

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione ed omessa applicazione dell'art. 1102 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che dal godimento del bene in via esclusiva derivasse automaticamente l'obbligo di corrispondere i frutti mentre si tratterebbe di una manifestazione del diritto di comproprietà, salvo la

prova dello *ius prohibendi* da parte dei coeredi, nella specie non sussistente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione, falsa e/o omessa applicazione degli artt. 1148 e 535 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla decorrenza dei frutti civili.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di regolamento delle spese di primo grado, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; nonché la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata, relativamente al capo concernente il regolamento delle spese del giudizio di appello, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

6. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

6.1.L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun comproprietario ha il diritto di utilizzare e di godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.

Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa

comune (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).

Ne consegue che l'occupante del bene, pur godendo dell'intero bene in modo esclusivo, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito, a condizione che risulti provato un suo effettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'uso esclusivo (Cass. II 31105/23; Cass. II, 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).

Per la corresponsione dei frutti occorre, pertanto, la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).

In particolare, un coerede, che, dopo la morte del *de cuius*, trattenga il possesso di un bene ereditario e lo utilizzi ed amministri in via individuale, rimane nell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario, a meno che non vi sia una palese esclusione degli altri coeredi dal rapporto con il medesimo bene (Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734).

6.2. A tali principi non si è adeguata la sentenza impugnata.

La Corte di appello ha fatto discendere l'obbligo di corrispondere i frutti civili dal semplice godimento del bene da parte della ricorrente, che, invece, costituiva espressione del suo diritto di comproprietaria e si era manifestato attraverso la detenzione delle chiavi e l'utilizzo, anche in via indiretta, tramite la figlia, che lo aveva abitato in modo occasionale.

La Corte è, pertanto, incorsa nella falsa applicazione dell'art.1102 c.c., per non aver accertato se il godimento del bene in via esclusiva da parte della coerede fosse avvenuto nonostante l'opposizione dei comproprietari, ai quali fosse stata espressamente impedita l'utilizzazione dell'abitazione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto:

“In caso di comproprietà del bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà”.

7. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

8. Sono assorbiti i restanti motivi.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione